




*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

PROT. N. 861/22402

Bari, lì 13.1.1988



Al Sig. Presidente del Consiglio  
della Regione Puglia

B A R I

e p.c. Al Sig. Presidente della Giunta  
della Regione Puglia

B A R I

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri - Dipartimento  
Affari Regionali

R O M A

(Rif. tele n. 200/337/PU 140 09/3 del 13.1.1988).

CONSIGLIO		
A R R I		
15 GEN. 1988		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	295	

Si fa riferimento alla nota n. 7718 del 15.12.1987  
concernente l'oggetto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-  
mento Affari Regionali - ha comunicato che il Governo, circa la  
legge regionale concernente: " Norme relative alle funzioni, agli  
organi e alla organizzazione amministrativa dell'Ente Regionale di  
Sviluppo Agricolo della Puglia", ha rilevato:

a) l'articolo 3, ultimo comma, prevedendo che la Giunta Regionale  
possa determinare la misura e le modalità dei rimborsi delle spese  
sostenute dall'ERSAP per servizi, compiti e attività di competenza  
dello Stato, di altri Enti pubblici e della Regione stessa, attri-  
buisce al suddetto Organo potestà regolamentare di competenza del  
Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.



## Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

Limitatamente, poi, alla determinazione della spesa viola il principio della riserva di legge di cui all'articolo 81 della Costituzione; b) gli articoli 10, terzo comma lettera e) e 18 - ultimo comma - prevedendo che i Revisori dei Conti dell'ERSAP esaminino i bilanci delle società di cui lo stesso Ente possiede partecipazioni azionarie, appaiono lesivi dell'autonomia delle singole società, anche in considerazione del fatto che tali società hanno, in forza di disposizioni del Codice Civile, un proprio collegio sindacale; c) circa gli emolumenti per i membri degli Organi dell'ERSAP di cui all'articolo 13, la misura degli stessi, risultando eccessiva rispetto alla media di quelle vigenti per i membri di analoghi consessi di altre Regioni, appare censurabile sotto il profilo della violazione dei principi di buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione. Per i suddetti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame di codesto Consiglio regionale.

Il Governo ha altresì, osservato:

1) circa l'articolo 4, ultimo comma, che l'onere di certificazione del bilancio delle Società, di cui l'ERSAP sottoscrive partecipazioni azionarie superiori a lire cento milioni, dovrebbe far carico alle Società medesime; 2) che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 appare pleonastica e ripetitiva dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958 numero 259.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
( IANNELLI )

